

COMUNE DI  
MORETTA  
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER  
LA DISCIPLINA  
DELL'USO CIVICO  
ESSENZIALE DI  
PESCA

D.C.C. N. del

## Art 1.

Sono soggette all'uso di pesca tutte le acque pubbliche scorrenti nel territorio del Comune di Moretta

## Art 2.

L'esercizio della pesca è consentito ai cittadini residenti di Moretta ed ai non residenti, in conformità a quanto previsto dalla sentenza del Commissario per il riordinamento degli usi civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta n 351 del 27 – 05 – 1994, purché muniti di autorizzazione di pesca, secondo le modalità dettate dal presente Regolamento.

Il pescatore dovrà essere munito della licenza di pesca governativa prescritta dalla legge e di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune o da chi per esso, avente le caratteristiche di cui al comma 8 del presente articolo.

Il pescatore è tenuto ad essere a conoscenza le norme di legge in materia di pesca, nonché le prescrizioni del Regolamento Comunale per l'esercizio della pesca nelle acque di uso civico.

Al fine di consentire il corretto esercizio del diritto ed uso delle acque a fini di pesca il Comune, stabilisce un calendario di accesso per i residenti e per i non residenti.

Ogni pescatore, per il ritiro del tesserino che dà titolo ad esercitare la pesca nelle acque pubbliche scorrenti nel territorio del Comune di Moretta è tenuto al pagamento di una quota annua, stabilita in € 50,00 per i pescatori interni, di € 50,00 + IVA per gli esterni e di € 15,00 per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni, Tali quote sono destinate a fini di ripopolamento, sorveglianza e gestione dei corsi d'acqua.

L'entità di detto importo sarà periodicamente rideterminato dal Comune di Moretta, con provvedimento della Giunta Comunale.

Si dà la possibilità ai Pescatori Esterni di effettuare un versamento di € 20,00 per una giornata di pesca, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Domenica. Per evitare code per il rilascio del permesso giornaliero, si richiede di comunicare i propri dati, codice fiscale qualche giorno prima della giornata di pesca. Dopo il pagamento della quota verrà rilasciata la ricevuta che per coloro che siano interessati alla pesca domenicale, dovrà essere ritirata nella giornata di Sabato.

Per anno si intende il periodo che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, la quota annuale è fissa.

Per ottimizzare e censire l'afflusso dei Pescatori non residenti, in ordine a monitoraggi e controllo dell'ittiofauna presente nelle acque, il tesserino sarà di colore diverso da quello dei Pescatori residenti.

## Art 3.

Il Comune di Moretta delega le funzioni per il ripopolamento e la sorveglianza all'Associazione Pescatori del Comune di Moretta.

## Art 4.

La stagione della pesca ha inizio secondo il regolamento Provinciale. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Associazione Pescatori, potrà richiedere alla Provincia di limitare o modificare il calendario qualora ciò sia richiesto da esigenze di pubblico interesse.

La pesca non potrà essere effettuata nelle ore notturne.

Più pescatori sulla riva devono stare ad una distanza non inferiore a 10 m. l'uno dall'altro.

È vietata la cattura di pesci della lunghezza per l'anno in corso o comunque in base alle determinazioni dell'Amministrazione Provinciale:

- Trota Marmorata cm 35
- Trota Fario cm 22,
- Trota Iridea cm 20
- Luccio cm 60
- Carpa cm 35
- Barbo cm 25
- Cavedano cm 20

Per la cattura di specie non elencate si fa riferimento alle misure stabilite dalle leggi vigenti.

Il limite massimo giornaliero di pesca viene fissato per salmonidi in 5 capi complessivi, in tale numero non si possono contare più di 2 trote Marmorate.

Il pesce Bianco si può catturare nella quantità non eccedente 2 Kg.

Il pescatore deve rimettere in acqua il pesce fuori misura.

La pesca all'Anguilla è vietata su tutto il territorio Regionale, sino all'approvazione di un piano di gestione Regionale ai sensi della delibera Reg.C.E.1100/2007, la pesca al Temolo è vietata come dal D.D.2022/90 su tutto il territorio della Provincia fino al 31/12/2024, i periodi di divieto delle specie protette sono quelli indicati nel Regolamento per la pesca lacuale e fluviale approvato con R.D. 22 – 11 – 1914 n. 1486 o in altre disposizioni vigenti, e comunque si seguiranno le norme impartite dall'Autorità competente per le acque libere della Provincia di Cuneo.

#### Art 5.

La pesca è consentita indistintamente a chiunque ne abbia diritto nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Domenica, mentre nei restanti giorni, ad esclusione del Venerdì è consentita solo ai residenti.

Sono fatte salve ulteriori chiusure totali di pesca nei giorni e nei periodi stabiliti da ciascun Comune per ripopolamenti, secche, inquinamenti e altri eventi che modificano le condizioni ottimali delle acque.

Il Sindaco su richiesta dell'Associazione può chiudere alla pesca tratti di corsi d'acqua da stabilire, che verranno indicati da apposite paline, determinando come

nuove zone di ripopolamento e rifugio o modifica di esistenti zone o riservarli alla pesca con rilascio (no-kill).

È vietata l'occupazione stabile dei posti di pesca o di tratti di sponde che si protraggano oltre la giornata.

Nell'intera giornata del Venerdì è vietata la pesca in tutte le acque scorrenti nel territorio del Comune di Moretta per consentire il ripopolamento.

#### Art 6.

La zona di ripopolamento è sita in Regione Rabaglia, dal Confine con il Comune di Villanova Solaro alla confluenza del Bedale Rabaglia, nella Bealera del Mulino.

In zona di ripopolamento è vietata la pesca di ogni specie per tutto l'anno.

La trasgressione a detto divieto comporta la sospensione per due (2) anni del tesserino di cui art. 6 del presente Regolamento nonché una sanzione pecuniaria di € 75,00 elevabile a € 200,00 se il contravventore non assolverà al pagamento entro il termine di giorni 15 dall'accertamento della violazione o dalla notifica.

#### Art 7.

Sono ammessi la canna da fondo con o senza mulinello, la canna da lancio e da mosca in superficie, all'inglese o valesiana, e consentita la pesca con la mosca carnaia "gianin" solo in acque ciprinicole (con divieto di pasturazione) e non in acque salmonicole. È consentita la pesca con la bilancia con la maglia a 15 mm di lato.

Non può essere raccolto il pesce morto per effetto di azioni illecite all'esercizio della pesca, uso di dinamite od altre materie esplosive, prodotti venefici, elettricità, etc.

#### Art 8.

È vietato costruire palizzate, recinti ed altri impedimenti che ostacolano il libero deflusso delle acque e favoriscano passaggi obbligati od altri trabocchetti per i pesci.

Per particolari e comprovate esigenze potranno essere consentite le anzidette opere purché vengano realizzati particolari accorgimenti atti a favorire il libero passaggio del pesce.

L'esercizio della pesca deve essere svolto nello stato naturale in cui si presenta il corso dell'acqua, senza poter apportare opere o manomissioni di qualsiasi genere.

#### Art 9.

La vigilanza della pesca è affidata alla Polizia Municipale, alle Guardie Forestali, agli Agenti della Forza Pubblica, alle Guardie Provinciali e alle Guardie Giurate Volontarie. Il pescatore nel rispetto delle leggi di pesca e sull'uso civico è tenuto a dimostrare agli agenti di cui sopra di essere in regola con quanto disposto dal presente regolamento.

#### Art 10.

Sul tesserino per l'uso civico, il pescatore è tenuto a segnare l'inizio della giornata di pesca, la data, ed in seguito di volta in volta tutte le catture fatte. Il pescatore deve sempre segnare la data del giorno di pesca in maniera comprensibile, senza cancellatura di sorta, così che l'esattezza di tutti i dati risulti evidente ad eventuali controlli degli Agenti Guardiapesca, le annotazioni del pescatore sul tesserino devono essere fatte con inchiostro indelebile.

#### Art 11.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di pesca, comportano al titolare dell'uso civico contravventore, la sanzione specifica della sospensione del permesso di pesca, (nelle acque soggette all'uso civico), da tre (3) a sei (6) mesi nel periodo effettivo di pesca, nonché una sanzione pecuniaria di € 100,00 elevabile a € 120,00 – 150,00 – 200,00 in caso di altrettante circostanze di recidività.

La durata della sospensione verrà decisa dal Sindaco, su proposta dell'Associazione Pescatori. Tutti i proventi che affluiranno nelle casse Comunali per contravvenzioni, risarcimenti, danni etc. detratte eventuali spese di accertamento e riscossione, dovranno essere destinate al ripopolamento dei corsi d'acqua ed alla sorveglianza, in aggiunta alle quote versate dai pescatori per il rilascio del tesserino di cui art.2. I nominativi dei contravventori verranno inoltre segnalati per conoscenza alla Provincia di Cuneo e agli altri Comuni titolari di uso Civico di Pesca.

#### Art 12.

Il presente regolamento esecutivo verrà trasmesso alla Provincia di Cuneo, assessorato Caccia e Pesca.

Dalla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento per la disciplina dell'uso civico essenziale di pesca precedentemente approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 24 – 02 – 1997 e successive modifiche di integrazioni.